

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1019/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1096/2009 per quanto concerne il contenuto minimo di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'*Aspergillus niger* (CBS 109.713) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e per le anatre (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'enzima endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dall'*Aspergillus niger* (CBS 109.713), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per i polli da ingrasso e per le anatre dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione ⁽²⁾ e per l'impiego nei tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione dell'enzima in questione riducendo il suo contenuto minimo da 560 TXU/kg a 280 TXU/kg per quanto ne riguarda l'impiego per polli da ingrasso e anatre. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti.

- (3) Nel suo parere del 2 febbraio 2012 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») è giunta alla conclusione che alle nuove condizioni di impiego proposte l'enzima in questione è efficace alla dose minima richiesta di 280 TXU/kg. L'Autorità non ritiene che sussista la necessità di specifiche prescrizioni relative al controllo successivo alla commercializzazione.
- (4) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1096/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1096/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.⁽⁴⁾ The EFSA Journal 2012; 10(2):2575.